

SCHEMA DI STATUTO TIPO

Adeguato all'art. 90 legge 27 dicembre 2002 modificato con Decreto legge 22 marzo 2004, n.72, convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128, e all'art 4 dello Statuto FIC.

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.....

Costituito il

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA.

Art. 1 - E' costituita, con sede in, **una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro** con la denominazione di **"Associazione Sportiva Dilettantistica"**

Art. 2 - Scopo dell'Associazione è di promuovere e favorire, a carattere dilettantistico, lo sport del canottaggio (o altre discipline), sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto **compresa l'attività didattica**.

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, regionali e nazionali.

Art. 4 - I colori sociali sono:

SOCI

Art. 5 - Possono essere ammessi a far parte della Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Onorari, Ordinari, Allievi.

Art. 6 - Sono Soci Onorari coloro che, per meriti particolari, su proposta del Consiglio Direttivo vengono riconosciuti dall'Assemblea Generale dei Soci. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

Art. 7 - I Soci Ordinari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le norme stabilite dall'art. 10 del presente Statuto. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

Art. 8 - I Soci Onorari ed Ordinari Effettivi hanno diritto di : a) partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie; b) votare a tali Assemblee; c) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purchè Soci da almeno 1 anno; d) frequentare la sede sociale e fare uso delle imbarcazioni sociali, o impianti o attrezzature sociali rispettando peraltro il Regolamento e le limitazioni che possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - I Soci minorenni sono ammessi a far parte della Associazione con le norme stabilite dall'art. 10 e pagano una tassa di iscrizione e una quota annuale. Essi debbono avere età non inferiore a otto anni e non superare i diciotto; al compimento del diciottesimo anno di età acquistano automaticamente la qualifica di Soci Effettivi e sono tenuti al

pagamento della quota annuale stabilita per tale categoria. I Soci minorenni godono di tutti i diritti spettanti ai Soci Effettivi ad eccezione di quelli elencati alle lettere b-c dell'art. 8.

- Art. 10 -** I candidati a Soci Ordinari o minorenni devono presentare richiesta scritta alla Presidenza, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato e, qualora questi non abbia compiuto il diciottesimo anno, anche dal padre o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo esamina le domande pervenute, e, stabilito quali di esse debbano aver corso, provvederà all'affissione all'albo sociale dei nomi dei candidati, fissando un termine entro il quale i Soci potranno comunicare al Presidente le loro osservazioni. Trascorso tale termine il Consiglio deciderà in merito all'ammissione dei candidati. In questa materia le decisioni del Consiglio sono insindacabili.
- Art. 11 -** L'ammontare della tassa di iscrizione e delle quote annuali dovute dai Soci Onorari, Ordinari Effettivi e minorenni viene stabilita dall'Assemblea Generale Ordinaria. Il pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione della ammissione a Socio. Per gli anni successivi il pagamento della quota sociale annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Speciali facilitazioni possono essere accordate dal Consiglio Direttivo a Soci che svolgono effettiva attività sportiva agonistica. Il ritardo sul pagamento della quota annuale è causa automatica della sospensione di tutti i diritti del Socio, salvo le ulteriori sanzioni stabilite dall'art. 13.
- Art. 12 -** L'accoglimento della domanda di ammissione impegna il Socio ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nonchè alle normative in essere della Federazione Sportiva di appartenenza.
- Art. 13 -** La qualifica di Socio si perde: a) dimissioni: queste devono essere presentate per lettera entro il 30 novembre di ogni anno; b) radiazione: i Soci che siano in ritardo di oltre due mesi nel pagamento di qualsiasi loro debito nei confronti dell'Associazione debbono essere invitati dal Consiglio Direttivo, mediante lettera, ad effettuare il pagamento di quanto da essi dovuto entro il termine massimo di un mese dal ricevimento di tale invito. In difetto di pagamento il Consiglio Direttivo può disporre la loro radiazione per morosità; c) espulsione: il Consiglio Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri, può disporre l'espulsione dall'Associazione del Socio il quale comprometta in qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione e tenga una condotta non degna.
- Art. 14 -** Il Consiglio potrà dichiarare Soci assenti esonerandoli dal pagamento delle relative quote per un anno, quei Soci che, per causa di servizio militare o per continuato soggiorno in altra città fuori provincia, fossero nell'impossibilità di frequentare la sede sociale. Nessun altro impedimento darà diritto ad essere dichiarato Socio assente. Il Consiglio Direttivo potrà concedere il rinnovo di questa facilitazione per un secondo anno. I Soci assenti non potranno usufruire di alcuno dei vantaggi concessi ai Soci.

Art. 15 - Il Socio inadempiente o contravventore alle norme dello Statuto e del Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni: richiamo semplice verbale, ammonizione, sospensione temporanea, espulsione dall'Associazione.

Art. 16 - La qualità di Socio non è trasmissibile.

Art. 17 - L'andamento generale dell'Associazione è regolato dalle Assemblee Generali e dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18 - I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali determinate annualmente dall'Assemblea Generale, dai contributi di Enti e di Associazioni pubbliche e private, da eventuali lasciti e donazioni.

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi, con criteri di oculata prudenza. Il bilancio deve essere esposto nei locali dell'Associazione almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea

.....
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ma devono essere utilizzate ai soli fini delle attività sportive.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

Art. 19 - Le Assemblee possono essere Ordinarie e Straordinarie. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con le quote sociali. I Soci aventi diritto al voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto mediante delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un Socio non possono essere più di due.

Art. 20 - L'Assemblea Generale Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 28 febbraio, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Gruppi di almeno 10 Soci aventi diritto al voto possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto, firmate da tutti i Soci richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria è regolarmente

costituita qualora sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. L'Assemblea Generale Ordinaria deve provvedere all'esame ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, alla nomina dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, alla approvazione dei programmi e delle proposte del Consiglio Direttivo, alla nomina degli scrutatori e a quant'altro rientri nella ordinaria amministrazione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto. (N.B.: Per le Società di Capitali o Cooperative devono essere recepite le disposizioni previste dal Codice Civile).

L'Assemblea ordinaria è competente a decidere, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri. Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea

Art. 21 - L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai Soci e affisso all'albo sociale almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tale caso il Consiglio provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 22 - I Soci presenti all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, deliberano sulle modalità delle votazioni.

Art. 23 - L'Assemblea elegge il proprio Presidente e Segretario; se avvengono delle votazioni a scheda segreta elegge altresì due scrutatori. Dalle Assemblee deve stendersi relativo verbale

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di quattro e non più di nove membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria con due elezioni distinte; una per il Presidente e una per i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane eletto per un quadriennio. Il Presidente ed i Consiglieri, scaduti alla fine del quadriennio, sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio del loro mandato. I componenti del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. I componenti il Consiglio Direttivo, compreso il

Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa Federazione Sportiva.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo dirige tutta la vita sportiva ed amministrativa della Associazione ed ha facoltà di affidare a singoli suoi membri od a persona anche estranea al Consiglio o ad apposite Commissioni di Soci, particolari incarichi inerenti al funzionamento della Associazione. Compito del Consiglio Direttivo è quello di prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno la gestione quotidiana degli affari sociali, affidando loro tutte o parte delle sue attribuzioni, sotto la sua responsabilità. Ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante. Ogni Socio ha diritto a rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti ed il Consiglio dovrà deliberare sopra le stesse e notificare al proponente le sue deliberazioni.

Art. 26 - Il Presidente è il capo dell'Associazione e la rappresenta in ogni circostanza e ad ogni effetto; solo in caso di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente Vicario. Il Presidente sovra intende alla amministrazione dell'Associazione ed a tutta l'attività da questa svolta. Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del Consiglio dei Soci, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e custodisce l'archivio. Al Tesoriere è affidata la conservazione e l'amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio. Egli esige i contributi dei Soci, cura l'incasso dei crediti, previo controllo del Consiglio; egli è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente. Dovrà riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - In caso di dimissioni o di assenza definitiva di uno o più membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino a che non viene a mancare la maggioranza. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo

REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - I Revisori, in numero di tre effettivi e due supplenti, vengono nominati dall'Assemblea e durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare la perfetta tenuta di tutti i libri sociali. Inoltre, verificano che siano rispettate le disposizioni

dello Statuto e indicano l'Assemblea Generale in caso di vacanza del Consiglio Direttivo..... .

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri si compone di un minimo di 3 membri eletti all'Assemblea dei Soci: instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico dei Soci che commettono azioni che costituiscano ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o che, in genere, contravvengano alle norme dello Statuto sociale. Completata l'istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del Socio, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione. I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell'Assemblea Ordinaria, come previsto all'art. 20 del presente Statuto.

SCIoglimento

Art. 31 - La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso all'albo sociale e spedito ai Soci almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32 - L'Associazione in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio (o ad altre Federazioni Sportive), osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo/agli statuto/i federale/i.

Art. 33 - Una copia dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni dovrà essere sempre a disposizione dei Soci.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

